



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Protocollo n. 12622

Ordinanza n. 73

OGGETTO: Ordinanza – Disposizioni urgenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da blatte nella fascia costiera comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- una corretta gestione dell'igiene urbana impone, tra l'altro, una serie di interventi mirati alla lotta alle blatte (comunemente note come scarafaggi), che, se presenti in numero eccessivo, fungono da vettore per svariati microrganismi patogeni (tra cui enterobatteri, *Pseudomonas aeruginosa*, stafilococchi e micobatteri) ed altri parassiti (nematodi e cestodi) pericolosi per l'uomo e per gli animali;
- le metodiche maggiormente utilizzate nella lotta alle blatte consistono nell'irrorazione di insetticidi per usi civili, i quali contengono principi attivi a base di piretroidi di sintesi ad alto potere abbattente, eventualmente miscelati con antilarvali ad ampio spettro d'azione, particolarmente efficaci per il controllo di una vasta gamma di artropodi associati all'uomo (formiche, mosche, zanzare, zecche etc.). L'utilizzo di tali metodiche consente un abbattimento considerevole di neanidi (individui adulti, ma senza ali) e ninfe (con abbozzi alari) di ogni età nonché delle ooteche (involucri che racchiudono le uova), limitando così il proliferare, nelle stagioni calde di vere e proprie invasioni di esemplari adulti pienamente sviluppati;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo da tempo ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sui suoli comunali del centro storico;

Ritenuto che il fenomeno della presenza di blatte - che, peraltro, negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore consistenza - se non integrato da adeguati interventi nelle aree private, in particolare nei pozzetti d'ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta delle acque piovane attinenti ai singoli condomini, soprattutto nei mesi caldi, vanifica l'azione dell'Amministrazione Comunale, che puntualmente interviene nelle aree pubbliche;

Rilevato che tale situazione costituisce grave pericolo di carattere igienico - sanitario per la salute pubblica, stante la riscontrata presenza di numerose colonie di blatte presenti sulla fascia costiera comunale;

Tenuto conto delle sempre più numerose segnalazioni, soprattutto nel periodo estivo, di infestazioni da blatte rilevate sia in edifici privati che in strutture pubbliche localizzati soprattutto nel centro storico;

Considerato altresì che occorre provvedere ad una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulla suddetta fascia del territorio comunale atta al contenimento delle infestazioni da blatte che, accanto a mirati interventi su aree pubbliche preveda un più omogeneo e diffuso controllo da estendersi anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia degli interventi per un miglior contenimento dei casi di infestazione non essendo realisticamente perseguibile l'eliminazione totale della presenza di tali insetti;

Vista la Legge 25 gennaio 1994, n. 82 - *Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*;

Visto il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - *Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.*;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

▪ **A tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli edifici ubicati lungo la fascia costiera posta a valle dell'Autostrada A 10 Genova – Savona, ciascuno per le rispettive competenze, di:**

- 1) provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle griglie di raccolta delle acque piovane attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini e dei singoli edifici con prodotti autorizzati per lo specifico scopo dal Ministero della Salute e applicati secondo le prescrizioni indicate dal produttore nella relativa scheda tecnica;
- 2) avvisare prontamente l'amministratore dello stabile in caso di infestazione del proprio appartamento affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni;

DISPONE

- L'obbligo a carico degli amministratori dei singoli condomini e dei proprietari dei singoli edifici, di produrre - su richiesta di questa amministrazione comunale o di altri Organi di Vigilanza - certificazione attestante l'avvenuta deblattizzazione delle reti fognarie nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini o dei singoli edifici, rilasciata da ditta specializzata nel settore, che attesti l'avvenuto intervento, ovvero l'assenza di colonie di blatte nella rete fognaria condominiale.

AVVERTE

- che nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'Ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo procedure e modalità vigenti in materia;
- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza a quanto stabilito dalla presente ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 15 gg. dall'accertamento degli Organi di Vigilanza, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario;

MANDA

- al Settore LL.PP. - Ambiente - Servizio Ambiente per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto presso la cittadinanza e presso ogni soggetto interessato;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- alla ASL 3 Genovese - Direzione Generale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Cogoleto, 07 giugno 2017

Il Sindaco
Mauro CAPELLI

